



ATTO DEL CONSIGLIO

N. 17 DEL 04/03/2021

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di Marzo, per le ore 08:45, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 33 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Presente
ANDREOLI ANTONELLA	Presente	MANCINELLI VALERIA	Presente
AUSILI MARCO	Presente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Presente	MASCINO GIUSEPPE	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Presente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
ELIANTONIO ANGELO	Presente	SCHIAVONI LORELLA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Presente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	VECCHIETTI ANDREA	Presente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.



DELIBERAZIONE N.17 DEL 4 MARZO 2021

DIREZIONE FINANZE

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO –**

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n.42 del 4.02.2021 immediatamente eseguibile, identificativo n 3307297-60), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n.32 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore alle Finanze

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei Comuni:

- *l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;*
- *l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge n. 131/2003, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;*
- *l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;*
- *gli artt. 7 e 7bis, l'art. 42, comma 2, lett. a), e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;*
- *la Legge n. 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente");*

RICORDATO che:

- *il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'Imposta, previsto dal comma 3 del citato art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, non è stato emanato;*
- *i Comuni hanno facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, anche in caso di mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente capoverso;*

PREMESSO che:



- con Delibera del Consiglio comunale n. 51 del 16/05/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), a carico di tutti i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate sul territorio del Comune di Ancona, con decorrenza dall'1/07/2011;
- con la medesima deliberazione sono state approvate le relative tariffe;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 69 del 24/06/2011 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

TENUTO CONTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 29/09/2011 sono state approvate alcune modifiche al predetto Regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2015 sono state approvate modifiche al medesimo Regolamento ed è stata approvata la nuova disciplina tariffaria dell'imposta, prevedendone il passaggio dal sistema tariffario per fasce di prezzo del pernottamento al sistema tariffario basato sulla classificazione delle strutture ricettive;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 11/04/2016 è stata apportata una modifica al Regolamento finalizzata alla ridefinizione del ruolo delle strutture ricettive quali agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno, alla luce degli allora prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27/01/2020 si è provveduto a modificare ulteriormente il regolamento in questione, adeguando la norma che disciplina il ruolo di agenti contabili delle strutture ricettive, sulla base di quanto affermato dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 22 del 22/09/2016 delle Sezioni riunite in sede di controllo) e stabilendo altresì che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle strutture ricettive, va effettuato un unico versamento annuale qualora l'importo riscosso nel trimestre a titolo di imposta di soggiorno sia inferiore ad € 150,00;

VISTO l'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 che:

- all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ha inserito il comma 1ter nel testo seguente: «Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte



del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

- *all'art. 4, comma 5ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. »;*

RITENUTO di dover modificare il regolamento a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 che, all'articolo 180, commi 3 e 4, innova la disciplina dell'imposta di soggiorno relativamente agli adempimenti in capo ai gestori delle strutture ricettive, nonché al regime sanzionatorio nei casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione ovvero per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta;

VISTA la sentenza n. 361/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana, che ha sostenuto la sopravvivenza della qualificazione di agente contabile alle integrazioni della normativa sull'imposta di soggiorno, ritenendo non esserci innovazione per ciò che attiene alla responsabilità contabile del gestore della struttura ricettiva;

VISTA anche la risposta del dipartimento delle Politiche Fiscali a "Telefisco 2021", nella quale il MEF, allineandosi all'interpretazione della Corte dei Conti, stabilisce che il gestore continua ad essere considerato a tutti gli effetti un agente contabile;

RITENUTO quindi di non modificare il regolamento per ciò che attiene agli adempimenti del gestore della struttura ricettiva in qualità di agente contabile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle



entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che:

- *ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- *con Decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;*

RILEVATO che l'art. 13, comma 15 e ss., del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che:

- *a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;*
- *con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per il predetto invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;*
- *a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi, tra gli altri, all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione come sopra effettuata ed il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei relativi regolamenti e delle relative delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;*

RICORDATO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'Imposta di soggiorno, è gestita dalla Società Ancona Entrate, società strumentale dell'Ente;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento (allegato "A", parte integrante e sostanziale);



CONSIDERATO, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che le modifiche regolamentari che si apportano al testo già in vigore, sono meramente attuative e conseguenti alle norme introdotte dall'art. 180 D.L. 34/2020 e pertanto non presentano margini di concertazione;

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri che spettano all'organo consiliare, di dare approvazione alle modifiche regolamentari proposte, avendone riscontrato la corrispondenza con le sopravvenute disposizioni di legge;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti il quale, unitamente al Dirigente della Direzione Finanze Dott.ssa Daniela Ghiandoni, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL;

propone al Consiglio comunale

- 1) di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno le modifiche di seguito riportate:*

ATTUALE	NUOVO
----------------	--------------



ATTUALE	NUOVO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i> <i>Oggetto del regolamento</i></p> <p><i>1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).</i></p> <p><i>2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</i></p>	Identico
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> <i>Presupposto dell'imposta</i></p> <p><i>1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Ancona (di seguito "Comune"). Per l'individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e L.R. n. 3/2002 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo locale").</i></p>	Identico



<i>ATTUALE</i>	<i>NUOVO</i>
<p data-bbox="284 421 770 517"><i>Articolo 3</i> <i>Soggetto passivo e obblighi dei gestori della struttura ricettiva</i></p> <p data-bbox="261 562 791 801"><i>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune ed è tenuto a corrispondere l'imposta al gestore della struttura entro il momento della partenza, dietro rilascio di quietanza delle somme riscosse.</i></p> <p data-bbox="261 808 791 1048"><i>2. Il gestore della struttura ricettiva non è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno, né sostituto d'imposta. Egli risponde del corretto ed integrale rispetto degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di versamento dell'imposta di cui ai successivi articoli 6 e 7.</i></p>	<p data-bbox="834 421 1321 517"><i>Articolo 3</i> <i>Soggetto passivo e obblighi dei gestori della struttura ricettiva</i></p> <p data-bbox="812 562 1342 801"><i>1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune ed è tenuto a corrispondere l'imposta al gestore della struttura entro il momento della partenza, dietro rilascio di quietanza delle somme riscosse.</i></p> <p data-bbox="812 808 1342 1048"><i>2. Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.</i></p>



ATTUALE	NUOVO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4 Misura dell'imposta</i></p> <p><i>1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.</i></p> <p><i>2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e 15 pernottamenti nel corso dell'intero anno solare.</i></p> <p><i>3. La decorrenza dell'imposta da applicare è quella stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ancona nei tempi e nei modi previsti dall'Ordinamento.</i></p> <p><i>4. La misura dell'imposta (non soggetta ad IVA) è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti (ivi compresa la classificazione) dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.</i></p> <p><i>5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.</i></p>	Identico
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5 Esenzioni</i></p> <p><i>1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età.</i></p> <p><i>2. Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta:</i></p> <p><i>a) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale</i></p>	Identico



<i>ATTUALE</i>	<i>NUOVO</i>
<p><i>accompagnatore;</i></p> <p><i>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di n. 2 accompagnatori per paziente;</i></p> <p><i>c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di n. 2 persone per paziente;</i></p> <p><i>d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatori;</i></p> <p><i>e) gli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia statale e locale e i vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;</i></p> <p><i>f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;</i></p> <p><i>g) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e di turismo (un autista ed un accompagnatore per ogni 20 partecipanti).</i></p> <p><i>3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono subordinate al rilascio, da parte del soggiornante, di apposita autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..</i></p>	



ATTUALE	NUOVO
<p data-bbox="317 416 657 479" style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> <i>Obblighi di comunicazione</i></p> <p data-bbox="213 517 764 1953"><i>1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva ed a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tale fine è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante l'affissione in appositi spazi della nota informativa predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione.</i></p> <p data-bbox="213 943 764 1464"><i>2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione il numero complessivo di pernottamenti nel corso del trimestre, distinto per soggetti ad imposta, soggetti residenti ed esenti e soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta. La comunicazione / dichiarazione va inoltrata anche nel caso di assenza di pernottamenti nel trimestre solare di riferimento. Entro lo stesso termine vanno trasmesse al Comune di Ancona le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 3.</i></p> <p data-bbox="213 1469 764 1816"><i>3. Per la comunicazione/dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica cartacea predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione ovvero la procedura telematica / informatica da questi definita e messa a disposizione delle strutture ricettive senza oneri aggiuntivi.</i></p> <p data-bbox="213 1821 764 1953"><i>4. I moduli cartacei di cui al comma 3, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune o al soggetto incaricato della riscossione tramite gli</i></p>	<p data-bbox="837 1171 944 1205">Identico</p>



ATTUALE	NUOVO
<p><i>ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).</i></p> <p><i>5. Il gestore della struttura è tenuto alla conservazione della documentazione trasmessa per 5 anni al fine di poterla esibire a richiesta del Comune o del soggetto incaricato per la riscossione in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.</i></p>	
<p><i>Articolo 6-bis</i> Resa del conto dell'agente contabile</p> <p><i>1. I gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili. Entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione il Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996, per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.</i></p> <p><i>2. Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato in originale o mediante posta elettronica certificata.</i></p> <p><i>3. Il Comune o il soggetto incaricato della riscossione operano quale agente collettore dei conti presentati dalle strutture ricettive. Il soggetto incaricato della riscossione, sulla base dei conti presentati dalle strutture ricettive, provvede a far pervenire al Comune il</i></p>	<p><i>MOD 21 } DIFF ??</i> <i>DICHAR.</i></p> <p>Identico</p>



ATTUALE	NUOVO
<p><i>Modello 21 riepilogativo entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.</i></p> <p><i>4. Il Comune provvede a trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il Modello 21 riepilogativo entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).</i></p> <p><i>5. Per il solo anno 2016, relativamente all'imposta riscossa nell'esercizio 2015, il termine del 20 gennaio di cui al comma 1 è posticipato al 7 marzo.</i></p>	
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Articolo 6-ter Dichiarazioni</p> <p><i>1. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</i></p>
<p><i>Articolo 7</i> <i>Versamento dell'imposta</i></p> <p><i>1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.</i></p> <p><i>2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun trimestre devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre di riferimento, unitamente alla comunicazione / dichiarazione di cui all'art. 6.</i></p> <p><i>3. Il gestore della struttura ricettiva non è</i></p>	<p>Identico</p>



ATTUALE	NUOVO
<p><i>tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno nei termini di cui al comma precedente qualora l'importo relativo al trimestre solare di riferimento sia inferiore ad € 150,00 (centocinquanta). Tale versamento verrà effettuato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, relativamente all'imposta complessiva da corrispondere per l'intero anno.</i></p> <p><i>4. Il versamento delle somme di cui ai commi precedenti deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune o dal soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta.</i></p> <p><i>5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, lo stesso andrà compilato dal gestore della struttura al quale compete la segnalazione del rifiuto.</i></p> <p><i>6. Il modulo di cui al comma 4 del presente articolo va trasmesso al Comune o al soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta entro il giorno venti del mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento, unitamente alla comunicazione / dichiarazione di cui all'art. 6.</i></p>	



ATTUALE	NUOVO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> <i>Verifiche e controlli</i></p> <p><i>1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i></p> <p><i>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.</i></p> <p><i>3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.</i></p>	Identico
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> <i>Sanzioni</i></p> <p><i>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</i></p> <p><i>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Sanzioni</p> <p><i>1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6-ter si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.</i></p> <p><i>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.</i></p>



ATTUALE	NUOVO
<p>decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. Per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 ed all'art. 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 7, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, del responsabile d'imposta, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione trimestrale dei dati, di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>4. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>5. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione del conto della gestione previsto dall'art. 6-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p>



ATTUALE	NUOVO
<p>Articolo 10 Riscossione coattiva</p> <p>1. <i>Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</i></p>	<p>Articolo 10 Riscossione coattiva</p> <p>1. <i>Le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente.</i></p>
<p>Articolo 11 Rimborsi</p> <p>1. <i>Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</i></p> <p>2. <i>Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.</i></p> <p>3. <i>Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune o al soggetto incaricato della riscossione a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.</i></p>	<p>Identico</p>



<i>ATTUALE</i>	<i>NUOVO</i>
<p><i>Articolo 12 Contenzioso</i></p> <p><i>1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>Articolo 13 Tavolo tecnico</i></p> <p><i>1. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante del soggetto incaricato per la riscossione dell'imposta e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.</i></p> <p><i>2. Il tavolo tecnico è convocato dal servizio turismo e si riunirà periodicamente almeno una volta all'anno.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>



ATTUALE	NUOVO
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. <i>Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'invio della relativa delibera al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero.</i></p> <p>2. <i>Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.</i></p> <p>3. <i>In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.</i></p>	Identico

- 3) *di dare atto che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, risulta come da allegato "A" al presente provvedimento;*
- 4) *di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze nei termini e modalità richiamati nelle premesse;*
- 5) *di dare atto che le modifiche regolamentari introdotte con il presente provvedimento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero;*
- 6) *di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l..*



(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di approvare le modifiche regolamentari entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023)

* * * *

ALLEGATI

- Allegato "A";
- Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".
(i file sono in formato .pdf.p7m)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: << **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6 e 1^a Commissione consiliare espresso in data 25.02.2021 ;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 23.02.2021 qui allegato;



PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	33	<i>E' entrato il Consigliere Tombolini</i>
Favorevoli:	22	
Contrari:	10	Vecchietti, Diomedei, Schiavoni, Ausili, Eliantonio, Andreoli, Berardinelli, De Angelis, Tombolini, Ippoliti
Astenuti:	1	Quacquarelli
Non partecipanti al voto:	0	

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	32	<i>E' uscito il Consigliere Tombolini</i>
Favorevoli:	21	
Contrari:	1	Berardinelli
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	10	Vecchietti, Diomedei, Schiavoni, Ausili, Eliantonio, Rubini, Andreoli, Quacquarelli, De Angelis, Ippoliti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SANNA TOMMASO

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Saverio Concetti)

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrainpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

<input type="checkbox"/> AESSORE SIMONELLA	<input type="checkbox"/> DOTT.SSA GHIANDONI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>